

2022

**BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE**

**REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E
CON SOGGETTI COLLEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2022

Versione	Data	Ufficio compilatore	Organo deliberante
1.0	27/01/2015	Compliance - Direzione Generale - prima stesura	CdA
1.1	15/06/2015	Recepito mod. art. 136 tub – esclusione voto	CdA
1.2	29/06/2020	Aggiornamento 33 agg.285/2013	CdA
1.3	28/06/2021	Aggiornamento delibera CONSOB 10/06/2020 e 10/12/2020	CdA
1.4	22/03/2022	Aggiornamento 37 agg. 285/2013 – recepimento direttiva 2019/878 (cd CRD V) orientamenti EBA (EBA/GL/2021/04)- aggiornamento Regolamento Operazioni Parti correlate Consob delibera 22144/21)	CdA

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	6
3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	12
4. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	13
4.1 Consiglio Di Amministrazione	13
4.2 Comitato Consultivo Per I Conflitti Di Interesse.....	14
4.3 Direttore Generale	16
4.4 Collegio Sindacale.....	17
4.5 Le Funzioni Aziendali Coinvolte.....	18
5. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	20
5.1 Censimento	20
5.2 Identificazione Delle Operazioni.....	21
5.3 Gestione Delle Operazioni	24
5.4 Operazioni Con Gli Esponenti Bancari - Articolo 136 T.U.B.	26
6. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI.....	26
7. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLI DI PROPENSIONE	34
8. I PROCESSI DI CONTROLLO	38
8.1 Il Monitoraggio Dei Limiti Di Rischio.....	38
8.2 Superamento Dei Limiti.....	39
8.3 Il Ruolo Delle Funzioni Di Conformità E Di Internal Audit	40
9. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE	42
10. PROCEDURE DELIBERATIVE.....	43
10.1 Procedure Per Le Operazioni Di Minore Rilevanza.....	44
10.2 Procedure Per Le Operazioni Di Maggiore Rilevanza.....	46
11. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE.....	51
11.1 Operazioni Rientranti Nell'ambito Di Applicazione Dell'art. 136 Del Tub E Dell'art. 2391, Comma 1, Del Codice Civile.	51
11.2 Gestione Dei Conflitti Di Interesse Del "Personale Più Rilevante"	52
11.3 Procedura Per Le Operazioni Escluse	52
12. DELIBERE QUADRO.....	53

13	ULTERIORI PRESIDI	54
14	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	55
15.	FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	56
15.1	Informativa Periodica Gli Organi Di Vigilanza	56
15.2	Informativa Agli Organi Societari.....	56
15.3	Informativa Al Pubblico Per Operazioni Con Parti Correlate Di Maggiore Rilevanza E Maggiore Rilevanza Per Cumulo	57
15.4	Informativa Al Pubblico Per Le Operazioni Di Minor Rilevanza	58
15.5	Informativa Al Pubblico Ai Sensi Dell'art. 17 Del Regolamento (Ue N. 596/2014)	58

1. PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Cassinate – Società Coop. per azioni (di seguito “la banca” o la “società”) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391-bis c.c., dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera 17389 del 23 giugno 2010¹, delibera 17221 del dicembre 2021 nonché dalle disposizioni di Vigilanza per le Banche Circolare Banca d’Italia n.285/2013.

Le normative citate prevedono che la banca si doti di adeguati presidi con riferimento alla operatività tenuta con le parti correlate e con soggetti collegati, incardinati su:

- a) un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- b) la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure); in tale ambito:
 - a. limiti prudenziali e livello di propensione al rischio; i limiti sono riferiti all’ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca;
 - b. procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio);
- c) adeguati processi e sistemi finalizzati all’identificazione e all’aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- d) adeguate procedure per l’identificazione, la registrazione e il *reporting* delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- e) assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di

¹ Numero 19925 del 22/03/2017, numero 19974 del 27/04/2017, numero 21396 del 10/06/2020 e numero 21624 del 10/12/2020.

controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- f) l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con parti correlate;
- g) gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- h) adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intendono:

- **Banca:** la Banca Popolare del Cassinate (BPC).
- **Società finanziarie:** gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- **Società strumentali:** le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del Gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
- **Funzione proponente:** l'Unità Organizzativa responsabile della fase istruttoria e dei relativi controlli di primo livello;
- **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 del TUB, è quello previsto dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- **Influenza notevole:** Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
 - a) L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
 - b) In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di

un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; il solo fatto di esprimere un componente in tali organi non costituisce di per sé indice di influenza notevole, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione nella valutazione circa la sua sussistenza;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

• **Esponenti aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione include i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

• **Esponenti bancari:** gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale² e i soggetti ad essi riconducibili, ossia:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che,

² Solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli stessi Esponenti);

- i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
 - le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.
- **Strutture aziendali:** le Unità Organizzative o Funzioni a cui sono affidati compiti e processi finalizzati alla realizzazione delle attività aziendali e quelle connesse al sistema dei controlli interni.
 - **Fondi propri:** i Fondi propri come definiti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirement regulation – Crr).

In aggiunta alle Definizioni di cui sopra, con particolare riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati, si intendono:

- **Amministratore indipendente:** L'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB³.
- **Attività di rischio:** Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
- **Comitato Consultivo per i conflitti di interessi:** Comitato costituito per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla Disciplina di Vigilanza.
- **Soggetti Collegati:** Le Parti Correlate e i Soggetti a esse Connessi.

³ Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca.

- **Reticolo di Soggetti Collegati:** ogni insieme costituito da una singola Parte Correlata e dai relativi Soggetti connessi.
- **Operazione con Soggetti Collegati:** L'operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.
- **Partecipante:** Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.
- **Intermediari vigilati:** Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB.
- **Parte Correlata:** Uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante:
 - 1) l'Esponente aziendale;
 - 2) il Partecipante;
 - 3) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
- **Parte Correlata non finanziaria:** Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- **Soggetti Connessi:** Sono Soggetti Connessi:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;

- i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **Operazione oggetto di delibere quadro:** L' Operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:
 - validità annuale;
 - determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
 - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
 - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.
 - **Operazione urgente:** L'Operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte dell'organo delegato.
 - **Indici di rilevanza individuali:** Gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 - a) **Indice di rilevanza individuale del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri individuali⁴ tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
 - b) **Indice di rilevanza individuale dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e

⁴ Nel caso della società strumentali non si fa riferimento ai Fondi propri individuali bensì al patrimonio netto della società.

cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Civile, art. 2391: Regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d'interessi, obblighi e responsabilità a loro carico;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), art. 136: Modalità per deliberare l'assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la stessa banca;
- Banca d'Italia, Circolare numero 229 del 21/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni (istruzioni di vigilanza per le Banche) con particolare riferimento al Titolo II, Capitolo 3, Sezione II (Obbligazioni degli esponenti).
- Consob, Regolamento Operazioni Parti Correlate (delibera 17221 del 12.3.10 - delibera 22144 del 31/12/21)

4. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle Politiche degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) Approva, previo parere del Comitato Consultivo per i Conflitti di Interesse e del Collegio Sindacale, il presente regolamento e i suoi aggiornamenti assicurandone ampia comunicazione e condivisione a tutti i livelli della Banca;
- b) definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto ai Fondi Propri, verso la totalità dei soggetti collegati;
- c) definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- d) approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- e) approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- f) approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- g) approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;

- h) garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- i) assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- j) assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

4.2 COMITATO CONSULTIVO PER I CONFLITTI DI INTERESSE

Il CdA per l'analisi e le soluzioni organizzative ritenute più adeguate per risolvere tutti i casi per i quali possano sussistere profili di potenziale conflitti di interesse, ha istituito il Comitato consultivo per i conflitti di interesse. Tra i vari compiti assegnati al comitato c'è anche quello di svolgere un ruolo di supporto al Consiglio, in un confronto dialettico con le strutture della banca, nell'elaborazione di regolamenti o di adeguate procedure interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, o altre materie, argomenti su cui esso è chiamato ad esprimere pareri. A tal fine il Comitato:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio, monitorando i relativi interventi;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e

la verifica del corretto disegno e dell'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;

- e) riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla efficienza ed efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, consigliando un suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione delle responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali e alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- h) Esamina e valuta l'idoneità dei singoli esponenti aziendali, l'adeguatezza della composizione collettiva degli organi della banca sia al momento della candidatura (compresa cooptazione) che successivamente in sede di verifica dei requisiti (ai sensi art 26 TUB e decreto ministeriale 169/2020);
- i) Predispone eventualmente piani al fine di adeguare la composizione collettiva degli organi della banca (compreso la diversificazione del genere) al rispetto delle Disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti;
- j) È di supporto nel processo di autovalutazione degli organi.

In relazione ai compiti attribuiti ai Consiglieri indipendenti dalla Circolare 285 (parte terza, Cap.1, Sezione settima) in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e dal Regolamento in materia di investimenti partecipativi del gruppo, il Comitato svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione delle partecipazioni nonché della generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali.

Ai sensi delle vigenti disposizioni il Comitato è coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. In particolare e non esaustivo ad esso spetta:

- a) la formulazione di pareri analitici e motivati, non vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti e/o modifiche delle stesse, a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- b) l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- c) il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- d) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- e) l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- f) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Nel caso in cui la natura, il valore, la rilevanza o le altre caratteristiche dell'operazione richiedano un parere di esperti, il Comitato deve accertarsi della loro comprovata professionalità, competenza ed indipendenza.

Talora un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi limitatamente a tale operazione si assenta dal comitato al momento della deliberazione.

4.3 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) propone al Comitato il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti

all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;

- b) propone al Comitato le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- c) propone al Comitato un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- d) propone al Comitato la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e la verifica del corretto disegno e dell'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- e) riferisce al Comitato sulla verifica nel continuo dell'efficienza e dell'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati e sugli eventuali provvedimenti per il suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- f) propone al Comitato sulla definizione delle responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- g) accerta che siano stati definiti e applicati i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali e dalle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- h) è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- i) fornisce supporto al Comitato nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

4.4 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio e di conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti (relazione annuale).

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- a) rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- c) esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali il Comitato ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- d) esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- e) analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- f) formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

4.5 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali:

- Funzioni proponenti: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- Segreteria Generale: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;
- Area Crediti: cura il corretto censimento in procedura anagrafe dei soggetti collegati attraverso, anche, la corretta alimentazione della procedura utilizzata al riguardo; cura gli adempimenti di cui al presente regolamento e a quello del Comitato Consultivo dei conflitti di Interesse;
- Funzione Risk management: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici, ai fini del controllo sui grandi rischi, controlla il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, verificando i relativi collegamenti;

- Area Contabilità e Bilancio: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità e livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- Funzione di Conformità e funzione Internal Audit: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

5. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

L'iter procedurale che la Banca deve seguire nel porre in essere le operazioni con parti correlate e soggetti connessi (soggetti collegati), varia in funzione della specifica controparte e viene descritto nei paragrafi seguenti.

5.1 CENSIMENTO

Gli esponenti, ovvero coloro che svolgono nella Banca funzioni di amministrazione, direzione o controllo, al momento della loro nomina vengono messi al corrente della presente policy e compilano il modulo di autodichiarazione, nel quale dichiarano le eventuali cause di conflitto di interesse con la Banca. Nello stesso modulo sono anche riportate altre informazioni utilizzabili ai fini della valutazione del limite al cumulo degli incarichi e del divieto di interlocking.

Tale documento costituisce il principale supporto per l'identificazione delle operazioni soggette alla procedura descritta dall'art. 136 T.U.B., nonché per quelle soggette alla disciplina dei soggetti collegati. Gli esponenti bancari sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese.

Ogni anno si procederà comunque ad una valutazione complessiva di tutti i soggetti collegati; il modello di autodichiarazione verrà raccolto e conservato a cura dell'Ufficio Segreteria che, una volta effettuato un controllo di quanto dichiarato avvalendosi delle banche dati disponibili sia interne che esterne (ad esempio visure CCIAA), provvederà a trasmettere all'Area Crediti.

Indipendentemente dalle informazioni fornite nel citato modulo, rimane salva la prescrizione di cui all'art. 2391 del c.c. per cui l'Amministratore ha sempre il dovere di dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione con la società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'Area Crediti mantiene aggiornata l'anagrafica dei soggetti collegati, censendo le relazioni derivanti, sia dall'autodichiarazione degli esponenti bancari, che da

proprie indagini volte ad accertare la presenza di situazioni rientranti in uno dei casi descritti nei paragrafi precedenti; in quest'ultimo caso qualora emergano correlazioni non dichiarate dall'esponente ne dovrà essere data tempestivamente comunicazione all'Ufficio Segreteria, che informerà l'esponente bancario prima che sia aggiornata l'anagrafica aziendale. Ai fini della registrazione dei soggetti collegati, il sistema informatico della Banca, denominato SIB2000, consente il censimento anagrafico dei medesimi in più registri, differenziati in base alla normativa di riferimento:

- Registro collegati ad Amministratori/Sindaci/Direttore ex art. 136 TUB;
- Registro collegati ad Amministratori ex art. 2391 c.c.;
- Registro parti correlate e collegati;
- Registro parti collegate e collegati secondo lo IAS24;
- Registro Parenti e Affini entro il 4° collegati a parti correlate.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

5.2.1. Operazioni con soggetti collegati

La maggior parte delle operazioni con soggetti collegati, incluse quelle con esponenti aziendali ex articolo 136 TUB, sono individuate in automatico dal sistema informativo, il quale prevede uno specifico punto di controllo, l'attivazione delle autonomie e dell'iter deliberativo previsti per le operazioni della specie. In particolare sono individuate in automatico le seguenti operazioni:

- Concessione di affidamenti (CR);
- Concessione di sconfinamenti / operazioni di cambio assegni (CS);
- Operazioni di raccolta (RA): emissione di certificati di deposito (03), vendita di pronti contro termine (01), vendita di prestiti obbligazionari (02), operazioni di vincolo / prenotazione su Conto Deposito (04);

- Pagamento di fatture (FA).

Quando viene rilevata una operazione con soggetti collegati, il sistema presenta all'operatore la seguente maschera, ove dovranno essere inseriti tutti i dati relativi all'operazione, ivi inclusi, ove previsto, il parere del comitato Consultivo dei Conflitti di Interesse e quello dell'organo di controllo.

Figura 1

Il sistema è in grado di calcolare in automatico se si tratta di una operazione di minore o di maggiore rilevanza; propone di default, come “OPERAZIONE NON ORDINARIA”, le seguenti operazioni:

- Operazioni su posizioni a sofferenza (CO): passaggio a sofferenza (10), stralcio / passaggio a perdita (11); ristrutturazioni (12); accordi transattivi (13);
- Acquisto / cessione partecipazioni società terza (AP);
- Altre compravendite (AC);
- Pagamento di fatture (FA);
- Operazioni sul capitale (OC).

Le seguenti operazioni vengono invece proposte di default come “OPERAZIONE ORDINARIA”:

- Concessione di affidamenti (CR);
- Concessione di sconfinamenti / operazioni di cambio assegni (CS);
- Operazioni di raccolta (RA): emissione di certificati di deposito (03), vendita di pronti contro termine (01), vendita di prestiti obbligazionari (02), operazioni di vincolo / prenotazione su Conto Deposito (04);

Per le operazioni di cui sopra, qualora si tratti di operazioni ex art. 136 TUB, oppure si tratti di operazioni a condizioni "non standard", l'operatore dovrà eliminare il flag dal campo "Operazione ordinaria".




Figura 2

Per tutte le "OPERAZIONI NON ORDINARIE" e di maggior rilevanza, il sistema richiede necessariamente il parere del Comitato consultivo dei Conflitti di Interesse e laddove questo sia negativo, ove previsto dalla normativa, anche il parere del Collegio sindacale.

In caso di operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB, il parere del Collegio sindacale deve essere gestito manualmente; questo risulterà comunque dai verbali del Consiglio di amministrazione; la procedura non richiede e non esegue controlli sulla presenza di detto parere.

La funzionalità descritta, nel caso di operazioni di concessione di affidamenti, è integrata con la Pratica Elettronica di Fido (PEF). In questo ambito si specifica che

le richieste di rinnovo vengono trattate come operazioni di nuovo affidamento (F02 PARMSEV – PCORRRIN; Valore =1); in caso di rinnovo con aumento, viene considerato l'importo complessivo dell'affidamento (F02 PARMSEV – PCORRAUM; Valore =2).

Per tutte quelle operazioni con soggetti collegati per le quali non è prevista una tracciatura automatica in SIB2000 (ad es. Passaggi a perdite, compravendite immobiliari, acquisizione/cessione di partecipazioni, operazioni sul capitale), le competenti funzioni aziendali avranno l'obbligo di informare l'Area Crediti che provvederà al censimento informatico manuale delle stesse attraverso la funzionalità prevista in SIB2000 e raggiungibile al percorso "Retrosportello" > "Controparti" > "Parti correlate" > "Operazioni inserite manualmente".

Il sistema SIB2000 consente la tracciatura e l'estrazione di tutte le tipologie di operazioni con soggetti collegati ("Retrosportello" > "Controparti" > "Parti correlate" > "Operazioni con soggetti collegate").

5.2.2. Operazioni ex articolo 2391 cc

Le operazioni ex articolo 2391 sono rilevate in automatico dalla procedura, la quale disattiva le normali autonomie deliberative, consentendo di avviare lo specifico iter deliberativo. Oltre a quanto precede, per le operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione della normativa sui soggetti collegati e/o dell'art. 136 TUB, viene applicato il trattamento indicato al paragrafo precedente.

5.2.3. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del principio contabile internazionale IAS24

Le operazioni che rientrano del principio contabile internazionale IAS n. 24 sono appositamente tracciate da SIB2000 per agevolare la compilazione della Parte H della nota integrativa di bilancio. Oltre a quanto precede, per le operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione delle altre normative oggetto della presente policy, viene applicato il trattamento indicato ai paragrafi precedenti.

5.3 GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Nell'erogazione del credito e le altre operazioni di natura commerciale (es. compravendita di beni e servizi) effettuate nei confronti dei soggetti collegati, l'organo deliberante assicura che le operazioni di credito e ogni altro rapporto di natura economica siano deliberati con modalità che garantiscono l'oggettività delle valutazioni e che le deliberazioni siano adeguatamente motivate, con riguardo soprattutto alle condizioni economiche praticate.

Ai fini di cui sopra il Consiglio di amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per i Conflitti di Interesse, il quale ha il compito di esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, anche rappresentando eventuali lacune ed incertezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Prima di assumere decisioni in merito ad un'operazione con soggetti collegati, l'organo deliberante ed il Comitato per i Conflitti di Interesse devono disporre di un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi assunti. Nel caso in cui la natura, il valore, la rilevanza o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, è possibile avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza.

Prendendo a riferimento le suddette informazioni, ed in particolare il parere formulato dal Comitato per i Conflitti di Interesse, l'operazione viene valutata in base alla natura (commerciale o finanziaria), al corrispettivo (esplicitando se questo è allineato alle condizioni standard ovvero di mercato e motivando eventuali scostamenti), e alle modalità (usuali, inusuali o atipiche). Verificata la sussistenza di una o più caratteristiche "anomale" l'organo deliberante valuta se tale situazione può avere effetti negativi per la Banca ed in base a ciò decide in merito alla delibera dell'operazione, documentando adeguatamente le motivazioni alla base della scelta.

5.4 OPERAZIONI CON GLI ESPONENTI BANCARI - ARTICOLO 136 T.U.B.

Nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati, meritano una specifica trattazione le operazioni condotte con gli esponenti bancari, definiti come i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca. Tali operazioni infatti, se da un lato si qualificano come operazioni con soggetti collegati (e quindi soggette alla procedura valutativa descritta nel precedente paragrafo), dall'altro per la loro peculiarità sono soggette a specifiche e più severe regole deliberative (vedasi capitoli successivi).

In particolare, l'art. 136 comma 1 del Testo Unico Bancario, richiamando implicitamente anche l'art 2391 c.c. sul conflitto di interessi, pone il divieto per gli esponenti di banche e società appartenenti a gruppi bancari di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca.

Le disposizioni riguardanti l'articolo 136 sono oggetto di apposita Policy di gestione dei conflitti di interesse (cfr paragrafi 4 e 5).

6. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito del presente documento, si definisce operazione con soggetti collegati, qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- a)** finanziamenti attivi;
- b)** passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- c)** operazioni su partecipazioni;
- d)** acquisti di beni;
- e)** operazioni su immobili;
- f)** operazioni di raccolta diretta;
- g)** finanza per la clientela;
- h)** contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- i)** servizi finanziari/di pagamento, compreso vendita di prodotti finanziari di terzi (gestione patrimoniali, polizze di capitalizzazione, fondi);
- j)** servizi accessori;
- k)** assunzione e gestione del personale in genere;
- l)** prestazioni da fornitori e consulenze personali.

Si considerano quindi incluse, a titolo esemplificativo:

- le operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, acquisto o cessioni di partecipazioni o di rami di azienda, la sottoscrizione di aumenti di capitale;
- le operazioni bancarie, sia di raccolta che di impiego;
- l'emissione di strumenti finanziari;
- la stipula di contratti di assicurazione;
- le nuove concessioni, le variazioni o le ristrutturazioni di finanziamenti e linee di credito e di altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito,
- gli accordi contrattuali, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere;
- la costituzione e l'attivazione delle garanzie;
- gli accordi transattivi, le rinunce, totali o parziali al credito o alle garanzie in misura non proporzionali all'estinzione del credito.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa⁵ e disciplinato nel seguente documento, possono essere classificate nel seguente modo:

- “Operazioni di maggiore rilevanza”;
- “Operazioni di minore rilevanza”;
- “Operazioni di importo esiguo”;
- “Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali”;
- “Operazioni in facoltà di esenzione”: Rientrano tra le operazioni in facoltà di esenzione e deroga le “Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali”, le “Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni”, le “Operazioni di importo esiguo”, le “Operazioni ordinarie a condizioni di mercato”, le “Operazioni tra la Banca e con società sottoposte a influenza notevole” e le “Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità”;
- “Operazioni Urgenti”.

⁵ Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate. A riguardo si evidenzia che la Cir. 285/2013, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc...);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato ad una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumistico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole delle grandi esposizioni (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole delle grandi esposizioni (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento.

Operazioni di maggiore rilevanza⁶ costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri della Banca, secondo le regole di ponderazione stabilite nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Operazioni di minore rilevanza sono tutte quelle operazioni che non superano la soglia prevista per quella di maggiore rilevanza (minore o uguale alla soglia del 5% di cui al comma precedente ed il cui controvalore sia superiore ai 250.000 euro).

Operazioni di importo esiguo si qualificano come operazioni di importo esiguo tutte quelle Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad Euro 150.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;

⁶Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e i Fondi Propri** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:

- se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Indice di rilevanza dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca.

- minore o uguale ad Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

Facoltà di esenzione e deroga. Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 (aggiornato con delibera 22144/21) e dalla Circolare 285, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalle due discipline richiamate.

Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali. In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni.

Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui (i) all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; (ii) all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea; (iii) all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Non si applicano altresì alle deliberazioni inerenti i piani di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca e approvata dall'Assemblea secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010 e ss.mm.ii.
- (in coerenza con le Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di remunerazione e incentivazione).

Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle

società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

Operazioni ordinarie a condizioni di mercato. In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 (e ss mm e ii) e dalla Circolare 285, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In particolare, sono qualificate come operazioni ordinarie⁷ le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) rientrano nella normale operatività della Banca (quali ad es. aperture di conto corrente, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione di servizi di incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, etc.) per la quale sono previsti un processo/ruoli/poteri delegati determinati;
- b) prevedono l'applicazione di un sistema di costi e condizioni, quali tassi, durata, commissioni e ogni altro onere:

⁵All'interno delle operazioni di minore rilevanza possono trovare collocazione le cd. **operazioni ordinarie** ovvero quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni di mercato o standard, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischiosità standardizzata, vanno esenti (al pari delle esigue) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuale onere di rendicontazione periodica al Comitato. A tale riguardo, in sede di relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che *"Poiché conflitti di interesse nelle banche possono emergere proprio dall'attività più tipica ed ordinaria (es. concessione del credito) e poiché tale attività ha un valore idiosincratico che rende più difficile identificare in modo oggettivo "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", si ritiene opportuno confermare la definizione più ristretta di "operazioni ordinaria" escludendo da questo insieme tutte quelle considerate di maggiore rilevanza. Va tenuto presente che le operazioni ordinarie beneficiano di una deroga molto ampia dagli obblighi procedurali e la riconduzione tra esse anche delle operazioni di maggiore rilevanza determinerebbe il tangibile rischio di far venir meno nel settore bancario i principali presidi della regolamentazione".* Il **carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati.**

Nel definire le operazioni della specie la banca deve tener conto della riconducibilità *all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni*, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla *contenuta rilevanza quantitativa* ed alla *tipologia di controparte*.

- c) definite per i soci, qualora i soggetti collegati rivestano tale qualità;
- d) applicati alle varie categorie di soggetti sulla base di specifiche convenzioni adottate, documentabili attraverso i fogli informativi;
- e) di mercato, purché oggettivamente rilevabili e documentabili;
- f) non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- g) prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali standard normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta, indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i soggetti collegati a condizioni *standard*, intendendosi per tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti. Non sono dunque mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi. Le funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarità facendo ricorso ai criteri sovraesposti.

Pertanto, si rende necessario che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi⁸.

⁸ In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c), in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014: (i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (e cioè entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno

Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole. In conformità con quanto previsto all'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle deliberazioni inerenti operazioni con o tra Società Controllate e di quelle con società sottoposte a influenza notevole. Così come per le operazioni ordinarie, anche nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole - quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati - non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, si rende necessario che siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato Consultivo per i Conflitti di Interessi, ai fini di eventuali interventi correttivi. La Banca valuta la significatività dei predetti interessi dei Soggetti Collegati considerando, a titolo esemplificativo, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o sottoposte a influenza notevole, da un lato, e altri Soggetti Collegati, dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o sottoposta a influenza notevole da parte di altre Società Controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Banca non costituisca interesse significativo. Analogamente, si ritiene che la compresenza di uno o più esponenti aziendali negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale della Banca e delle Società Controllate non costituisca interesse significativo.

Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità. In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 4, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità della Banca.

Operazioni urgenti. Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

beneficiario dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

7. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLI DI PROPENSIONE

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulle grandi esposizioni⁹.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi propri sia individuali sia consolidati e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo reticolo di Soggetti Collegati. Il reticolo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico di Soggetti Collegati.

⁹ In base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Qualora uno stesso Soggetto Collegato sia connesso con più Parti Correlate, le attività di rischio sono computate su tutte le Parti Correlate di riferimento per il valore totale dell'esposizione.

Non sono incluse dai limiti le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca abbia un investimento significativo, nei casi in cui la Banca sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

Con l'approvazione del presente documento, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, deve essere contenuta entro il limite prudenziale, stabilito al 5% del patrimonio di Vigilanza valido sia per la parte correlata sia per i soggetti collegati (insieme della parte correlata e soggetti connessi).

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'inclinazione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- a) tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in materia determinante nella gestione aziendale;
- b) prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- c) assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nelle disposizioni interne;
- d) adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Particolare attenzione viene posta al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio. In particolare, in caso di apertura di un rapporto continuativo o il compimento di un'operazione occasionale con soggetti collegati, le stesse sono sottoposte al vaglio del responsabile AML della Banca e la contropartita è censita a profilo di rischio alto nell'applicazione informatica utilizzata dalla Banca.

Nell'ambito del presente documento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, la Banca, definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati. La misura massima in parola, è soddisfatta, quando la Banca rispetti uno dei due limiti fissati, di cui uno calcolato sul valore nominale delle esposizioni e l'altro sul valore ponderato.

Tale livello viene definito con cadenza annuale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

Descrizione	Limite
Limite massimo all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati della Banca	€ 20.000.000 (nominale) € 16.000.000 (ponderato)
Limite prudenziale all'assunzione di attività di rischio nei confronti della singola parte correlata ovvero di un singolo gruppo di soggetti collegati	5% dei Fondi Propri
Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o	€ 250.000 su base annua

indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.	
Soglia di attenzione/allerta.	€ 150.000 su base annua

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi. In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di attenzione/allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale. In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di supero del limite complessivo di rischio definito, è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto al paragrafo "superamento dei limiti"), né sono consentiti sconfinamenti.

8. I PROCESSI DI CONTROLLO

8.1 IL MONITORAGGIO DEI LIMITI DI RISCHIO

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la funzione *Risk management*:

- a) supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- b) propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- c) collabora con le funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- d) cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- e) elabora apposita reportistica direzionale;
- f) valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, il *Risk management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della

corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati, e le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base semestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal *Risk management* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza semestrale, nei confronti del Direttore Generale, del Comitato Consultivo dei Conflitti di Interesse e del Consiglio di Amministrazione. Il *Risk management* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di attenzione/allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile del *Risk management* è comunque compito di ciascuna unità organizzativa, coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca, viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero in sorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

8.2 SUPERAMENTO DEI LIMITI

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro secondo le disposizioni vigenti.

Il *Risk management* e la funzione Compliance supportano il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Il piano dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Consultivo dei Conflitti di Interesse e del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

8.3 IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONFORMITÀ E DI INTERNAL AUDIT

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la funzione di Conformità:

- a) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- b) fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- c) presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- a) verifica l'osservanza delle politiche interne;
- b) segnala tempestivamente eventuali anomalie al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- c) suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

9 MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE

Eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al presente documento, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse.

Inoltre, le Politiche, preventivamente, sono sottoposte alla valutazione della funzione *Risk Management* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati, mentre, la funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le presenti Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare - nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo e d' implementazione delle procedure applicative a supporto - sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato, eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione, oltre che in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza), anche in caso di eventi interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.

10 PROCEDURE DELIBERATIVE

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'istruttore di filiale nella fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa, come descritto nei paragrafi precedenti.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità all'ordinaria attività;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa
- e) tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- a) condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- b) importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- c) tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- d) frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

I responsabili di filiale, incaricati ai sensi dei regolamenti interni della Banca, di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione,

devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo all'Area Crediti con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- a) la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- b) la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- c) le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- d) le condizioni economiche:
 - a. nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - b. in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- e) gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile dell'Area Crediti, preso atto, sulla base del flusso informativo dei responsabili di filiale, che trattasi di operazione nei confronti di soggetti collegati, informato il Direttore Generale della circostanza in parola, per il tramite della Segreteria Generale, convoca il Presidente del Comitato consultivo per i Conflitti di Interessi affinché convochi il Comitato perché possa effettuare il processo di valutazione di sua competenza, così come previsto al punto 4.2 del presente documento.

10.1 PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Il Comitato, con riferimento alle operazioni di minor rilevanza, ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'Area Crediti, che provvede all'istruttoria, è responsabile di predisporre, con congruo anticipo, ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato. Questo esamina la

documentazione ricevuta e rilascia all'Organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto di uno o più esperti di propria scelta previa verifica della loro indipendenza nei limiti del budget di spesa allo stesso attribuito, tenendo conto della relazione annuale sulla gestione indicata al paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del regolamento Consob "operazioni con parti correlate, delibera 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comitato formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, specificando la natura, origine rapportata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Cda al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del *quorum* costitutivo, si astengono dalla votazione.

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;

elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

- c) le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Nell'esecuzione delle operazioni di minor rilevanza, occorre fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale (cfr par. 15.2).

Inoltre, fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento UE n. 596/2014, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento emittenti, più volte citato, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

10.2 PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, salvo quanto previsto dall'art.11 (operazioni di competenza assembleare) Regolamento Consob operazioni con parti correlate, delibera 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni, e dal paragrafo 14 del presente documento, sono previste le seguenti procedure:

- a) Il Comitato, anche appositamente costituito, deve essere composto esclusivamente da Amministratori indipendenti non correlati.
- b) Uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase della trattativa e della fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, inviato dall'Area Crediti, con particolare riferimento alla natura della correlazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse ed alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

Anche per tale tipo di operazioni il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'Area Crediti, che provvede all'istruttoria, è responsabile di predisporre, con congruo anticipo, ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'Organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Al Comitato spetta altresì il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, dal supporto di uno o più esperti di propria scelta, previa verifica della loro indipendenza nei limiti del budget di spesa allo stesso attribuito, tenendo conto della relazione indicata nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del regolamento Consob "operazioni con parti correlate, delibera 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comitato formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, specificando la natura, origine rapportata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono altresì tenuti ad

allontanarsi dalla riunione del Cda al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del *quorum* costitutivo, si astengono dalla votazione.

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- d) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- e) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- f) le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Nell'esecuzione delle operazioni di maggiore rilevanza occorre fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa, almeno trimestrale (cfr par 15.2).

Inoltre per tali operazioni, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.

In tale evenienza :

- a) il responsabile dell'Area Crediti rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- b) il Direttore Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

Il CdA può approvare operazioni di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti, purchè il compimento di tali operazioni sia autorizzato ai sensi dell'art. 2364 cc, dall'assemblea che delibera conformemente a quanto previsto dall'art.11 comma 3.

Le operazioni aventi un controvalore non superiore al 5% dei fondi propri (tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato), rientranti nell'ordinario esercizio delle attività della Banca concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 T.U.B. (c.d. "Operazioni ordinarie di minore

rilevanza") seguono le normali autonomie deliberative previste per le operazioni poste in essere con controparti non rientranti nella definizione di soggetti collegati.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia Operazione			
		Importo Esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie
Pre deliberativa	Coinvolgimento Comitato nella fase delle trattative e dell'istruttoria	-	-	✓	-
	Informativa verso Comitato	-	✓	✓	-
	Eventuale assistenza	-	✓	✓	-
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	-	✓	✓	-
Deliberativa	Formulazione da parte del Comitato di un parere preventivo all'Organo deliberante	-	✓	✓	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	✓	✓	✓	✓
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	-	✓	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	-	-	✓	-
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato	-	-	✓	-

Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo del Comitato/ Organo con funzione di controllo	-	-	✓	-
--	---	---	---	---

Per completezza informativa si riporta un quadro sinottico in cui è data indicazione del soggetto deliberante in funzione dell'importo, della tipologia e della controparte dell'operazione.

Controvalore operazione	Tipologia di operazione	Art. 136 T.U.B.	Altri soggetti collegati
Non superiore al 5% dei fondi propri	Raccolta a condizioni standardizzate	<i>Normale iter</i>	<i>Normale iter</i>
	Raccolta a condizioni non standardizzate	<i>Delibera CdA</i>	<i>Delibera CdA</i>
	Impiego a condizioni standardizzate	<i>Delibera CdA</i>	<i>Normale iter</i>
	Impiego a condizioni non standardizzate	<i>Delibera CdA</i>	<i>Delibera CdA</i>
	Servizi bancari e di investimento (diversi da impiego/raccolta) a condizioni standardizzate	<i>Normale iter</i>	<i>Normale iter</i>
	Servizi bancari e di investimento (diversi da impiego/raccolta) a condizioni non standardizzate	<i>Delibera CdA</i>	<i>Delibera CdA</i>
	Altre operazioni	<i>Delibera CdA</i>	<i>Delibera CdA</i>
Superiore al 5% dei fondi propri	Qualunque tipologia di operazione	<i>Delibera CdA</i>	<i>Delibera CdA</i>

11 LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

11.1 OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB E DELL'ART. 2391, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano esponenti aziendali (ossia, componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale) o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB o dell'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, la Banca, in via prudenziale, applica le seguenti procedure:

a) con riferimento alla "fase pre-deliberativa":

- al Comitato viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera; allo stesso deve essere, inoltre, riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta; il Comitato individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare;
- il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

b) con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato e deve fornire fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

11.2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi, è richiesto di dichiarare al Direttore Generale, le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

11.3 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI ESCLUSE

Per le operazioni escluse, come definite all'articolo 5, non trova applicazione la procedura prevista dal presente Regolamento.

12 DELIBERE QUADRO

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

13 ULTERIORI PRESIDI

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

14 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando una operazione con soggetti collegati è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli articoli 10 e 11 si applicano alla proposta di deliberazione che il CdA deve sottoporre all'Assemblea. In caso di parere negativo, espresso da parte del Comitato, su operazioni di maggiore rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio sindacale

15. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

15.1 INFORMATIVA PERIODICA GLI ORGANI DI VIGILANZA

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- a) Flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con i soggetti collegati;
- c) Segnalazione trimestrale riguardanti le attività di rischio ponderato;

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e successive modifiche) nonché degli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti.

L'Area Crediti assicura la produzione degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento, inviando gli schemi al Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio che avvalendosi del provider service Allitude SpA inoltrerà la matrice segnaletica alla Banca d'Italia.

15.2 INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Comitato Consultivo dei Conflitti di interessi, sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- b) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- d) alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- e) alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

Tale informativa è curata dall'Area Crediti della Banca, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali si è dotata.

Con particolare riferimento al Comitato Consultivo dei Conflitti di Interessi, che svolge il ruolo di competenza degli amministratori indipendenti, lo stesso riceve su base trimestrale, inoltre, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggior rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del regolamento CONSOB numero 17221/2010.

15.3 INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA E MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO

Con riferimento alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob concluse, la Banca è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni

tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Banca mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri espressi dal Comitato Consultivo per i Conflitti di Interessi e degli esperti indipendenti, come previsto dall'articolo 7, comma 1), lettera b) del Regolamento CONSOB numero 17221.

Tali adempimenti sono curati dall'Area Crediti della Banca avvalendosi degli appositi applicativi dei quali si è dotata.

15.4 INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE OPERAZIONI DI MINOR RILEVANZA

Ai fini Consob, la Banca deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet della Banca, entro 15 gg dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con parti correlate approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo del Comitato consultivo per i conflitti di interesse nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

15.5 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE N. 596/2014)

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010, qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi

dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, almeno le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4), comma 1), lettera a) del suddetto Regolamento Consob n. 17221/2010, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esenzione, in conformità a quanto dal Regolamento Consob n. 17221/10;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Consultivo per i Conflitti di Interessi.

Tali adempimenti sono a cura dell'Area Crediti avvalendosi degli appositi applicativi dei quali si è dotata.